

*Allegato Atto C.P. N. 44/27.11.2008*



## ***Provincia di Pordenone***

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

***Regolamento per l'irrogazione della sospensione e del ritiro del tesserino regionale di caccia in applicazione dell'articolo 38, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).***

## **Indice**

Articolo 1	Finalità e definizione
Articolo 2	Competenza
Articolo 3	Ambito di applicazione
Articolo 4	Criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari
Articolo 5	Reiterazione delle violazioni
Articolo 6	Banca dati
Articolo 7	Segnalazioni
Articolo 8	Procedimento disciplinare
Articolo 9	Ritiro del tesserino regionale di caccia
Articolo 10	Sospensione del tesserino regionale di caccia
Articolo 11	Entrata in vigore

## **Articolo 1 – Finalità e definizione**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 38, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) disciplina il procedimento per l'applicazione della sospensione e del ritiro del tesserino regionale di caccia, di cui al citato articolo.
2. La sospensione e il ritiro del tesserino regionale di caccia sono sanzioni disciplinari.

## **Articolo 2 - Competenza**

1. Le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 della legge regionale 6/2008 sono comminate dal dirigente competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia venatoria.
2. Il dirigente competente acquisisce un parere, non vincolante, di due dipendenti della Provincia esperti in materia venatoria.
3. Il parere di cui al comma 2 non può essere espresso da dipendenti della Provincia che abbiano commesso nel triennio precedente infrazioni alle leggi sulla caccia e siano stati sottoposti a provvedimenti disciplinari definitivi comportanti il ritiro del tesserino regionale di caccia o la sospensione dall'esercizio venatorio. Non possono, inoltre, esprimere il suddetto parere i dipendenti della Provincia appartenenti al Servizio di vigilanza ittico-venatoria aventi qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

## **Articolo 3 - Ambito di applicazione**

1. Il dirigente competente irroga sanzioni disciplinari conseguenti alle violazioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 6/2008, commesse da cacciatori sul territorio della Provincia di Pordenone.
2. Ai fini del presente regolamento sono cacciatori coloro che risultano compresi in una delle tipologie di esercizio venatorio di cui all'articolo 28, commi 2 e 3, della legge regionale 6/2008, o risultano comunque in possesso del tesserino regionale di caccia di cui all'articolo 12, comma 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche.
3. Le norme del presente regolamento concernenti le riserve di caccia e i loro direttori si applicano, per quanto compatibili, anche alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile, nonché ai rispettivi legali rappresentanti e gestori.

## **Articolo 4 - Criteri per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. Nella determinazione della sanzione disciplinare da irrogare si ha riguardo alla gravità della violazione, alle sue implicazioni sotto il profilo faunistico ed ambientale, all'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze, alla personalità del trasgressore, nonché alla reiterazione della violazione.

## **Articolo 5 - Reiterazione delle violazioni**

1. E' responsabile della reiterazione di una violazione il cacciatore che, nei tre anni successivi alla commissione di una violazione, già sanzionata con provvedimento disciplinare adottato ai sensi della legge regionale 6/2008 e/o della previgente normativa regionale in materia venatoria, commette un'altra violazione della stessa tipologia. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa tipologia, commesse nel triennio precedente, sono sanzionate con un unico provvedimento disciplinare.

2. Si considerano della stessa tipologia le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

#### **Articolo 6 - Banca dati**

1. Il Servizio competente in materia di vigilanza venatoria cura la raccolta e la registrazione dei dati relativi ai soggetti sanzionati ai sensi del presente regolamento e delle sanzioni irrogate, nel rispetto delle norme dettate in materia di dati personali.

2. Nel trattamento dei dati personali svolto per le funzioni istituzionali di cui al presente regolamento e alla legge regionale 6/2008 si osservano le disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **Articolo 7 - Segnalazioni**

1. Gli organi di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge 157/1992, e successive modifiche, sono tenuti a segnalare al dirigente competente, nel più breve termine possibile, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.

2. Le segnalazioni devono contenere tutti gli elementi necessari alla ricostruzione dei fatti per consentire la determinazione della sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento.

3. Nel caso di violazioni amministrative, le segnalazioni di cui al comma 1 sono trasmesse mediante invio di copia del processo verbale di accertamento e contestazione e di ogni altro atto necessario o utile ai fini dell'istruttoria.

4. Nel caso di violazioni penali, le segnalazioni di cui al comma 1 sono trasmesse mediante invio degli atti non coperti dal segreto istruttorio o di una comunicazione conforme ai contenuti richiesti dal comma 2.

#### **Articolo 8 - Procedimento disciplinare**

1. Qualora la violazione segnalata esuli dal campo di applicazione del presente regolamento, il dirigente competente dispone l'archiviazione della segnalazione stessa.

2. Il dirigente competente comunica al cacciatore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento disciplinare per l'infrazione contestata.

3. La comunicazione di avvio del procedimento contiene le seguenti indicazioni:

- a) la violazione contestata;
- b) l'assegnazione del termine perentorio di quindici giorni per presentare osservazioni, memorie ed eventuali documenti ritenuti utili alla definizione del procedimento, nonché per chiedere l'audizione personale.

4. Il dirigente competente svolge le attività istruttorie ritenute necessarie ai fini della decisione. In particolare può:

- a) convocare in audizione il cacciatore interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta;
- b) convocare in audizione, ove ritenuto opportuno, gli agenti verbalizzanti e i terzi informati sui fatti;
- c) richiedere al cacciatore interessato e agli agenti verbalizzanti la presentazione di eventuale documentazione integrativa, assegnando il termine perentorio di quindici giorni per provvedere all'integrazione.

5. Nei casi di cui al comma 3, lettera b) e al comma 4, lettera c), il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data della trasmissione della comunicazione della Provincia fino alla data della ricezione della documentazione ovvero fino alla scadenza del termine assegnato. Il termine per la conclusione del procedimento è, altresì, sospeso dalla data della trasmissione della convocazione di cui al comma 4, lettere a) e b), fino alla data dell'audizione.

6. Il provvedimento disciplinare è notificato all'interessato. Il provvedimento è, inoltre, comunicato al direttore della riserva di caccia di appartenenza, alla Regione Friuli Venezia Giulia e all'Ente territorialmente competente al rilascio del tesserino regionale di caccia.

7. La sanzione disciplinare è annotata senza ritardo sul tesserino regionale di caccia dell'interessato, da parte del direttore della riserva di appartenenza o dell'Ente territorialmente competente al rilascio del tesserino medesimo.

8. Qualora l'efficacia della sanzione disciplinare si protragga anche nell'annata venatoria successiva, il provvedimento disciplinare è annotato sul nuovo tesserino regionale di caccia, contestualmente al rilascio da parte dell'Ente territorialmente competente al rilascio del tesserino medesimo o da parte del direttore della riserva di appartenenza.

### **Articolo 9 - Ritiro del tesserino regionale di caccia**

1. Il provvedimento di ritiro del tesserino regionale di caccia di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 6/2008 è applicato dal dirigente competente entro il termine perentorio di trenta giorni dall'accertamento del fatto da parte degli organi di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge 157/1992.

### **Articolo 10 - Sospensione del tesserino regionale di caccia**

1. Il provvedimento di sospensione del tesserino regionale di caccia di cui all'articolo 38, comma 3, della legge regionale 6/2008, è applicato:

- a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dell'articolo 38 della legge regionale 6/2008, entro quattro mesi dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;

b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dell'articolo 38 della legge regionale 6/2008, entro sei mesi dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.

2. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 1 ha efficacia sull'intero territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dal momento della notifica all'interessato.

### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Provinciale.

2. Per le violazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, commesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge regionale 6/2008 e l'entrata in vigore del presente regolamento, la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari di cui all'articolo 38 della medesima legge regionale permane in capo al dirigente competente ad irrogare le sanzioni amministrative in materia venatoria.